

## **DICHIARAZIONE**

Su richiesta dell'interessato e per gli usi consentiti dalle vigenti leggi, BANCA MEDIOLANUM S.p.A., autorizzata dalla Banca d'Italia in data 05/06/97 all'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 T.U. della Legge Bancaria e allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,

## dichiara che il

Sig. PASTECCHIA MATTEO

Codice 271624

nato a SAVONA (SV)

il 11/07/1986

residente a MILLESIMO

Prov. SV

in VIA MARCONI 60/1

Partita Iva 01790550097

Codice Fiscale PST MTT 86L11 I480G

iscritto all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti di Servizi Finanziari con delibera OCF n. 882 del 18/01/2018 svolge, per conto della scrivente l'attività di consulente dei servizi finanziari abilitato all'offerta fuori sede con rapporto di AGENZIA a partire dal 01/04/2019.

"Ai sensi dell'art. 30, comma 6 d.lgs. 58/98 l'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Entro detto termine il cliente ha la facoltà di comunicare per iscritto alle società proponenti il servizio od agli istituti collocatori o al consulente finanziario il proprio recesso senza corrispettivo."

L'indirizzo a cui comunicare l'eventuale recesso senza corrispettivo, mediante telegramma, nei termini di legge, è il seguente:

BANCA MEDIOLANUM S.p.A. Via F. Sforza - Pal. Meucci - Milano 3 20080 Basiglio (MI) nr. Verde 800 – 107.107

Moleo L'OS

Basiglio - Milano 3 City, 01 Aprile 2019

Sede Legale
Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049 1
bancamediolanum@pec.mediolanum.it

bancamediolanum.it

Banca Mediolanum S.p.A.

Capegruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'Albo dei Gruppi Bancario Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale sociale euro 600 185 368,90 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164 - P. IVA 10540610960 dei Gruppo IVA Banca Mediolanum

## Allegato n. 4 al Nuovo Regolamento Intermediari

emanato da Consob con delibera n .16190 (di seguito "Regolamento")

## COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIOFINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il Consulente Finanziario:

- \* deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi ditale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- \* deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- \* nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento;
- \* con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento. In particolare il consulente finanziario deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio; b) la situazione finanziaria; c) gli obiettivi di investimento; e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- \* con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente finanziario deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento

o di servizio;

- \* non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- \* deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- \* deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- \* può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente : aa) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; bb) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa); cc) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività disinvestimento oggetto di offerta;
- \* nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- \* non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- \* non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, in quanto il contratto stipulato da Banca Mediolanum con il cliente non lo prevede.